



IMPOSTE SUL REDDITO

Riflessi fiscali dell'affitto dei titoli Pac

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

Terreni in agricoltura

Scopri di più

L'**agricoltura**, in ragione del ruolo, anche sociale, che svolge all'interno della comunità, **fruisce** di un **sistema di aiuti atti a integrare la ridotta redditività** della maggior parte delle attività svolte, a cui si aggiunge una **imposizione fiscale** che, in alcuni casi, è di **indubbio vantaggio**.

All'interno del **panel di strumenti messi a disposizione da parte dell'Unione Europea** a supporto del settore primario, un ruolo indiscutibile è svolto dai c.d. **titoli Pac**, ovverosia diritti a ricevere **pagamenti diretti** previsti dalla Pac (Politica agricola comunitaria).

Tali aiuti **possono** anche essere oggetto, come previsto dall'**articolo 34, Regolamento 1307/2013**, di un **trasferimento** a titolo **transitorio** da parte del titolare.

In questo caso, soffermando l'analisi esclusivamente sugli aspetti di natura fiscale, ci si deve porre la **domanda** se la **remunerazione** corrisposta per effetto dell'affitto di tali diritti sia **ricompresa** nel **reddito fondiario** determinato dagli imprenditori agricoli.

Sul punto, tuttavia, necessita preliminarmente una **distinzione**; infatti, i titoli Pac possono essere **concessi** in affitto **congiuntamente ai terreni** o anche **da soli**.

Nel **primo caso**, come confermato dall'Agenzia delle entrate con la **risoluzione n. 114/E/2006**, per i soggetti che per natura dichiara un **reddito fondiario**, ovverosia **imprenditori individuali, società semplici** ed enti non commerciali, il **compenso percepito** rientra nel **reddito dominicale** di cui all'[**articolo 27, Tuir**](#).

Nella differente ipotesi in cui alla concessione a **titolo transitorio** dei titoli Pac **non** si accompagni **anche** quella dei **terreni**, il reddito che l'imprenditore andrà a dichiarare **sarà quello agrario**, di cui all'[**articolo 32, Tuir**](#). In senso **similare**, seppur riferito a **strumenti comunitari di differente natura**, si era espressa in passato sempre l'Agenzia delle entrate. Il riferimento è alla cessione dei **diritti di reimpianto** dei **vigneti**, nonché alle c.d. **quote latte**, strumenti introdotti dalla Comunità europea, al **fine di regolamentare il mercato interno** e, soprattutto, di **ridurre l'offerta di determinati prodotti**.



In quel caso, l'Agenzia delle entrate, sebbene in riferimento alla **cessione di tali diritti**, con la **risoluzione n. 51/E/2006**, ha concluso per la **ricomprensione nel reddito agrario sancendo**, in altri termini, l'**omnicomprensività** di tale categoria reddituale per tutte **quelle operazioni** che si possono definire quali strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Per quanto riguarda, invece, gli **altri imprenditori** agricoli, ovvero quelli che **esercitano l'attività in una forma giuridica differente**, si dovrà ulteriormente **differenziare** l'analisi in funzione in primo luogo della qualifica o meno di **società agricole** ex [articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#) e in second'ordine dell'**eventuale opzione** per la determinazione del **reddito** secondo le regole di cui all'[articolo 32, Tuir](#).

Nel caso in cui, infatti, **l'imprenditore sia qualificabile come commerciale** e dichiari un **reddito d'impresa**, come confermato sempre dalla risoluzione n. 114/E/2006, il **canone percepito** per l'affitto dei titoli Pac concorrerà alla formazione del **reddito d'impresa secondo le ordinarie regole**.

Al contrario, se si è in presenza di una **società agricola** ex [articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#), prima di tutto è **necessario domandarsi** se, stante l'obbligo di esercizio esclusivo di attività agricole, la **concessione** in affitto dei titoli Pac sia una **causa di decadenza**. La **risposta è negativa**, in quanto si ritiene che tale **operazione** rientri tra quelle **strumentali** espressamente ammesse dalla **stessa Agenzia delle entrate** con la [circolare n. 50/E/2010](#).

Per quanto attiene, invece, il **regime impositivo** cui **assoggettare i canoni**, gli stessi rientrano nel **reddito agrario** dichiarato in via opzionale in forza, anche in questo caso, delle conclusioni di cui alla **risoluzione n. 51/E/2006** richiamata.

Infine, per quanto concerne le imposte **indirette** cui soggiace **l'affitto dei titoli**, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la [risoluzione n. 179/E/2007](#), “*l'imposta di registro è dovuta nella misura dello 0,50% sul valore delle annualità trasferite all'affittuario, attualizzate.*”, mentre per quanto riguarda “*l'imposta di bollo, gli atti di trasferimento transitorio di diritto all'aiuto, sono riconducibili alla fattispecie regolata dall'articolo 2 della tariffa, parte prima, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio*”.